

**Comune di Villa Carcina**  
Provincia di Brescia



**Sportello Unico Attività Produttive**

Via XX Settembre, 2  
25069 – Villa Carcina (BS)  
C.F. 00351640172 – P. IVA 00556800985

Ufficio: 030/8984318 – 030/8984357  
Fax: 030/8984330

Email certificata (PEC): [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it)

Prot. n. 2169 - 08.03.1 del 07/02/2024  
Pratica numero 21488/2023/00001/aua\_vol\_amb

Spett. le  
PRANDELLI METALLI s.r.l.  
VIA MATTEOTTI, n. 300  
25063 – GARDONE VAL TROMPIA (BS)  
e, p.c.

Spett. le  
PROVINCIA DI BRESCIA – Settore Ambiente

Spett. le  
ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA

Spett. le  
ATS DI BRESCIA

**OGGETTO: Comunicazione di conclusione positiva del procedimento relativo alla domanda di voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - presentata in data 18/12/2023 prot. n. 21488.**

Si comunica l'esito positivo del procedimento amministrativo relativo alla domanda di voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta in data 18/12/2023 prot. com. n. 21488 da parte di codesta Ditta per l'attività ubicata presso la sede operativa in Comune di Villa Carcina, via Via Del Lavoro n. 11 - Villa Carcina.

Con la presente si rilascia, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, la voltura di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con **A.D. n. 286 del 23/01/2024** dalla Provincia di Brescia. La presente voltura viene rilasciata prescrivendo l'osservanza delle condizioni e delle relative prescrizioni espresso con atto provinciale, nonché il rispetto di tutte le altre normative vigenti in materia.

Distinti saluti.

Resp. SUAP Geom. Toninelli Simona

Allegati: provvedimento Provincia di Brescia trasmesso in data 25/01/2024  
N° marca da bollo: 01200863263492 – Codice MUTA: VAUA 323537





## Atto Dirigenziale n° 286/2024

### SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE Proposta n° 126/2024

**OGGETTO: VOLTURAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PRANDELLI METALLI SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA (BS), VIA GIACOMO MATTEOTTI N. 300/R, DEL PROVVEDIMENTO DI TITOLARITÀ DELLA DITTA ELLEPI METAL SRL RELATIVO ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI VILLA CARCINA (BS), VIA DEL LAVORO N. 11, DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA N. 671 DEL 04.02.2016 E S.M.I., RILASCIATO DAL SUAP DEL COMUNE DI VILLA CARCINA (BS) CON NOTA PROT. N. 2197 IN DATA 10.02.2016.**

word-wrap:break-word">

#### IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

#### Richiamati:

- il Decreto del Presidente della Provincia n. 175 del 02.05.2023 di conferimento al dott. Giovanmaria Tognazzi dell'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

#### VISTI:

- la deliberazione di giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" ;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" ;
- deliberazione della giunta regionale n. 3827 del 14/07/2015, recante "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;

Documento Firmato Digitalmente



**PREMESSO CHE** questa Provincia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del medesimo decreto;

**RICHIAMATE:**

- l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. 671 del 04.02.2016, rilasciata dal Suap del Comune di Villa Carcina (BS) con nota prot n. 2197 in data 10.02.2016 alla ditta Ellepi Metal Srl, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'insediamento di Via Del Lavoro n. 11 nel Comune di Villa Carcina (BS);
- la nota prot. n. 152965 del 15/11/2019 di presa d'atto di modifiche non sostanziali all'AUA;

**VISTA:**

- la domanda pervenuta a questa Provincia in data 20.12.2023, tramite il Suap del Comune di Villa Carcina (BS), registrata al p.g. provinciale con il n. 239152 del 20.12.2023, con la quale la ditta Prandelli Metalli Srl ha chiesto il subentro alla ditta Ellepi Metal Srl nella titolarità di gestione dell'impianto rifiuti sito in comune di Villa Carcina (BS), via Del Lavoro n. 11, autorizzata con AUA di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 671 del 04.02.2016 e s.m.i. rilasciata con nota prot. n. 2197 del 10.02.2016 dal Suap del Comune di Villa Carcina (BS);
- la nota del 11/01/2024 prot. n. 7881 con la quale questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con richiesta documentazione integrativa;
- la documentazione integrata dalla ditta in data 16.01.2024 (nota registrata al p.g. provinciale n. 10810);

**VISTA** la seguente documentazione trasmessa a corredo dell'istanza di volturazione:

- copia dell'atto n. 2553 di repertorio, n. 2165 di raccolta, del Notaio Giammatteo Rizzonelli, del 27 novembre 2023 registrato a Mantova il 13 dicembre 2023 al n. 15577 Serie 1T, dal quale risulta l'affitto di azienda da parte della Ditta Ellepi Metal Srl alla ditta Prandelli Metalli Srl per una durata di anni 20 (venti) decorrenti dal 02/02/2024 fino al 31/12/2043;
- dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti soggettivi da parte del legale rappresentante della ditta subentrante;
- attestazione di versamento della somma di 50 euro a titolo di oneri istruttori ai sensi della d.g.r. n. 3827 del 14/07/2015;
- contratto di locazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, relativa all'accettazione da parte del Sig. Giacomo Prandelli dell'incarico di direttore tecnico responsabile dell'impianto;

**VISTA** la seguente documentazione integrativa trasmessa il 16.01.2024, registrata al p.g. provinciale n. 10810:

- la dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo, in cui il legale rappresentante dichiara di aver annullato la marca da bollo n. 01200863263492 per la presentazione dell'istanza e la marca 01211125971874 per il rilascio del provvedimento;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, dal legale rappresentante della ditta subentrante di accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenute nelle autorizzazioni oggetto dell'istanza di volturazione;
- organigramma del personale addetto;
- dimostrazione dei requisiti del Responsabile tecnico dell'impianto;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal titolare della ditta subentrante di

Documento Firmato Digitalmente



- accettazione di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni di cui all'autorizzazione oggetto di istanza;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante dichiara, ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, che i rifiuti in messa riserva vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - dichiarazione della Società Ablasor Immobiliare Srl di presa d'atto ed accettazione del subentro della ditta Prandelli Metalli Srl nel contratto di affitto stipulato con Ellepi Metal Srl;

**VISTI** il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamati:**

- il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) Triennio 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023;
- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023 -2025, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - Triennio 2023-2025, sezione rischi corruttivi e trasparenza, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023,

**DISPONE**

1. di volturare a favore della società Prandelli Metalli Srl (C.F. 04515850982) con sede legale in comune di Gardone Val Trompia (BS), via Giacomo Matteotti n. 300/R, l'autorizzazione in premessa richiamata, relativa all'impianto sito in comune di Villa Carcina (BS), via Del Lavoro n. 11 di titolarità della ditta Ellepi Metal Srl, che quivi è da intendersi integralmente richiamata ad ogni effetto;
2. di stabilire che, **entro 60 giorni dalla data del presente atto**, la ditta Prandelli Metalli Srl, presti a questa Provincia, a proprio nome, la garanzia finanziaria determinata nell'AUA di cui all'atto n. 671 del 04.02.2016, rilasciata dal Suap del Comune di Villa Carcina (BS) con nota prot. n. 2197 in data 10.02.2016, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata dalla società Ellepi Metal Srl, ovvero nuova garanzia;
3. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine ivi previsto, ovvero la difformità della stessa alla d.g.p. n. 50 r.v. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto;
4. che la data di efficacia della presente volturazione decorre dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 2; che da tale data la gestione dei rifiuti potrà essere avviata dalla società subentrante limitatamente all'autorizzazione n. 671 del 04.02.2016 e s.m.i.;
5. che la Società Ellepi Metal Srl e la Società Prandelli Metalli Srl dovranno comunicare tempestivamente allo scrivente Ufficio l'eventuale recesso del contratto di affitto di azienda, ai fini della definizione della titolarità dell'autorizzazione alla gestione rifiuti;
6. l'iscrizione della ditta Prandelli Metalli Srl al registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con il n. R2008;
7. di stabilire che la ditta Prandelli Metalli Srl adempia a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 2017 n. 6511 relativa all'applicativo O.R.S.O. dalla data di accettazione della garanzia di cui al punto 2;
8. di stabilire che ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa subentrante, Prandelli Metalli Srl, deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;

Documento Firmato Digitalmente



9. di dare atto che questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
10. di prendere atto che il legale rappresentante della ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
11. di dare atto che siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
12. che il presente atto venga comunicato alla ditta Prandelli Metalli Srl mediante trasmissione tramite PEC: [prandellimetalli@pec.it](mailto:prandellimetalli@pec.it) ;
13. l'invio del presente provvedimento, tramite PEC:
- al Suap del Comune di Villa Carcina (BS);
  - all'A.R.P.A. di Brescia;
  - alla ditta Ellepi Metal Srl PEC: [ellepimetal@pec.it](mailto:ellepimetal@pec.it);
14. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma Recer;
15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente alle autorizzazioni in premessa citate, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale collegandosi al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 23-01-2024

Documento Firmato Digitalmente

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione Provincia di Brescia ed è conservato dalla stessa, verificabile almeno fino al 29-06-2025. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile alla url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





**Comune di Villa Carcina**  
Provincia di Brescia

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via XX Settembre, 2  
25069 – Villa Carcina (BS)  
C.F. 00351640172 – P. IVA 00556800985

Ufficio: 030/8984357

Fax: 030/8984330

Email certificata (PEC): comunevillacarcina@legal.intred.it

Prot. n. 19471 del 18/12/2014  
Pratica numero 19045/2014/00012/aua

Spett. le  
ELLEPI METAL S.r.l.  
VIA DEL LAVORO, n. 11  
25069 – VILLA CARCINA (BS)  
PEC: ellepimetal@pec.it

Spett. le  
PROVINCIA DI BRESCIA – Settore Ambiente  
VIA MILANO, n. 13  
25126 - BRESCIA  
PEC: protocollo@pec.provincia.bs.it  
(in qualità di Autorità competente)

**OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 relativa alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata in data 12/12/2014 prot. n. 19045.**

VISTA la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3, comma 1 per pervenuta in data 12/12/2014, prot. n. 19045 da parte di codesta Ditta per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale, ubicata presso la sede operativa in Comune di Villa Carcina, via VIA DEL LAVORO, n. 11;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

**si comunica**

ai sensi dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241 l'avvio del procedimento SUAP per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (art. 214-216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) presso l'unità locale in VIA DEL LAVORO n. 11 a Villa Carcina (BS), P.IVA: 02965500982.



Con la presente si trasmette la domanda e i relativi allegati all'Autorità Competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale in indirizzo, al fine di verificarne la correttezza formale.

Si ricorda, che ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, qualora si riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, la comunicazione dovrà pervenire a questo sportello in via telematica entro 29 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, al fine del rispetto dei termini previsti dal medesimo articolo. In caso contrario la domanda si intenderà presentata formalmente corretta.

L'istruttoria del procedimento SUAP è svolta dallo scrivente Sportello.

Responsabile del Procedimento SUAP è il Geom. Rossi Roberto (tel. 030/8984357, e-mail [rossi.roberto@comune.villacarcina.bs.it](mailto:rossi.roberto@comune.villacarcina.bs.it)), al quale potrà rivolgersi per ogni chiarimento e per l'esercizio dei suoi diritti.

Si precisa che lo scrivente è responsabile del procedimento amministrativo SUAP ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, mentre per competenza specifica e adozione dell'AUA la responsabilità è demandata all'Autorità Competente sopra citata.

L'istruttoria del procedimento AUA è pertanto svolta dal Servizio AUA della Provincia di BRESCIA (ufficio competente in merito alla gestione del procedimento), che individua al suo interno il responsabile del procedimento AUA.

Si informa che la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2 della Legge 07/08/1990, n. 241 deve concludersi il procedimento è fissata in **90 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni.

Si informa che, ai sensi dell'articolo 28, comma 8 del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69:

- in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo codesta ditta ha titolo a chiedere a titolo di indennizzo per il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro;
- al fine di ottenere l'indennizzo coesta ditta è tenuta ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis della Legge 07/08./1990, n. 241 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.

La presente comunicazione viene trasmessa per informarLa che, in base alla Sua richiesta, è stato avviato il procedimento diretto alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per rilasciarle l'atto finale, adottato dall'autorità competente, che le consenta di esercitare l'attività richiesta.

Il procedimento avviato potrà concludersi:

- mediante l'adozione di un provvedimento favorevole (cioè un atto che le consente di svolgere le attività richieste, fermo restando l'obbligo di acquisire ulteriori autorizzazioni, nulla-osta o consensi vari previsti da altre disposizioni);
- con un provvedimento negativo (in questo caso prima di adottare l'atto negativo le comunicheremo i motivi che non consentono di adottare l'atto favorevole così che Lei possa presentare osservazioni o ulteriore documentazione o possa richiedere una conferenza di servizi). Qualora siano attivati più procedimenti e solo alcuni di questi siano favorevoli, l'atto finale potrà essere positivo anche limitatamente a questi procedimenti.



Nel caso in cui non venga adottato alcun atto conclusivo entro il termine indicato per ciascun procedimento e comunque entro il termine massimo di **90 giorni** Lei ha diritto:

- a sollecitare il rilascio dell'atto scrivendo anche per e-mail, per fax o per lettera al SUAP o direttamente al responsabile del procedimento (citi nelle comunicazioni la data della domanda unica ed il protocollo assegnato);
- a rivolgersi al difensore civico comunale per far valere i suoi diritti;
- nel caso di procedimento non soggetto a silenzio-assenso alla scadenza del termine potrà richiedere al SUAP l'attivazione della conferenza di servizi, una riunione cioè alla quale ha diritto di partecipare ed alla quale hanno il dovere di intervenire gli uffici che non si sono espressi nei termini previsti;
- in alternativa alle misure di cui sopra Lei potrà ricorrere contro il silenzio dell'Amministrazione (La invitiamo in questo caso a consultare un suo legale di fiducia). Il ricorso può essere proposto fintanto che perdura il silenzio e comunque decorso un anno dalla data di presentazione dell'istanza ha a disposizione 60 giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR e 120 giorni per il ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- nel caso di procedimento a silenzio-assenso a usufruire del formarsi del silenzio (che equivale a provvedimento favorevole). Le ricordiamo però che tale provvedimento potrà essere annullato nel caso in cui siano riscontrati vizi dell'atto o irregolarità nella documentazione presentata.

Durante il procedimento Lei ha diritto di prendere visione dei documenti presenti al fascicolo (anche di quelli presentati da suoi delegati o tecnici incaricati e di quelli presentati da altri soggetti che hanno partecipato al procedimento). Il diritto di prendere visione sarà valutato dall'Autorità Competente.

I diritti sopra descritti possono essere esercitati anche da altri soggetti, cosiddetti controinteressati, cioè persone che hanno un interesse a non vedere accolta la sua istanza. Lei sarà informato dal responsabile del procedimento di eventuali scritti, memorie e richieste di accesso presentate da tali soggetti ed a queste avrà diritto di replica. L'autorizzazione all'accesso sarà deciso dal Responsabile del Procedimento AUA.

Ai fini dello svolgimento del presente procedimento sono stati richiesti i seguenti oneri a carico dell'interessato: n. 1 marca da bollo da € 16,00. Durante il procedimento o alla sua conclusione Le potranno essere chiesti ulteriori oneri e diritti conseguenti alla richiesta di pareri/atti da Lei presentati. Oltre alla marca da bollo sull'atto finale positivo potrà dover pagare oneri relativi alla richiesta di conferenza di servizi (facoltativa).

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE  
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
(Geom. Simona Toninelli)**

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196. I dati vengono archiviati e trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'ente competente.

Il presente atto non è immediatamente impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Comune di Villa Carcina**  
Provincia di Brescia



**Sportello Unico Attività Produttive**

Via XX settembre, 2  
25069 – Villa Carcina (BS)  
C.F. 00351640172 – P. IVA 00556800985

Ufficio: 030/8984318 – 030/8984357  
Fax: 030/8984330  
Email certificata (PEC): [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it)

Prot. com. n. 19390 – 08.03.1  
TS/rr

Villa Carcina, 17 dicembre 2014

Oggetto: ELLEPI METAL s.r.l. – Istanza autorizzazione unica ambientale (AUA)  
Protocollo n. 19045 del 12/12/2014

**RICEVUTA DI ACCETTAZIONE DI ISTANZA A.U.A.**

La presente ha validità quale ricevuta attestante la presenza di modelli e allegati essenziali previsti dalla normativa.

Si informa che il procedimento verrà concluso entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente.

Sarà possibile visionare lo stato d'avanzamento dell'istruttoria della pratica accedendo allo sportello telematico unificato disponibile al seguente indirizzo web:

[www.sportellotelematico.valletrompia.it](http://www.sportellotelematico.valletrompia.it)

nella sezione SUAP.

**INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DELL'IMPRESA**

Denominazione: ELLEPI METAL s.r.l.

Indirizzo sede legale: VIA MATTEOTTI n. 300/R - 25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS)

**SEDE UNITA' PRODUTTIVA**

VIA DEL LAVORO n. 11 - 25069 VILLA CARCINA (BS)

**ESTREMI DEL DICHIARANTE**

Richiedente: Sig. Pasotti Enzo

**DOCUMENTI ALLEGATI**

- Istanza di rilascio autorizzazione unica ambientale di rinnovo comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (art. 214-216 D.Lgs. 152/2006)
- Dichiarazione pagamento diritti segreteria SUAP e Provincia
- Documento d'identità dichiarante
- Domanda rinnovo comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi e relativi allegati tecnici

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento: Rossi Roberto

Distinti saluti.

**IL FUNZIONARIO**  
**SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Geom. Roberto Rossi





**Comune di Villa Carcina**  
Provincia di Brescia

***Sportello Unico Attività Produttive***

Via XX Settembre, 2  
25069 – Villa Carcina (BS)  
C.F. 00351640172 – P. IVA 00556800985

Ufficio: 030/8984357

Fax: 030/8984330

Email certificata (PEC): [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it)

Prot. n. 02197 del 10/02/2016  
Pratica numero 19045/2014/00012/aua

Spett. le  
ELLEPI METAL  
VIA DEL LAVORO, n. 11  
25069 – VILLA CARCINA (BS)  
PEC: [ellepimetal@pec.it](mailto:ellepimetal@pec.it)

e, p.c.

Spett. le  
PROVINCIA DI BRESCIA – Settore Ambiente  
VIA MILANO, n. 13  
25126 - BRESCIA  
PEC: [protocollo@pec.provincia.bs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it)

Spett. le  
UFFICIO D'AMBITO  
Crystal Palace - VIA CEFALONIA, n. 70  
25124 - BRESCIA  
PEC: [protocollo@pec.aato.brescia.it](mailto:protocollo@pec.aato.brescia.it)

Spett. le  
ARPA DIPARTIMENTO DI BRESCIA  
VIA CANTORE, n. 20  
25128 - BRESCIA  
PEC: [dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

Spett. le  
ASVT S.p.a.  
VIA MATTEOTTI, n. 325  
25063 – GARDONE VAL TROMPIA (BS)  
PEC: [asvt@pec.a2a.eu](mailto:asvt@pec.a2a.eu)

Spett. le  
Sindaco di Villa Carcina



**OGGETTO: Comunicazione di conclusione positiva del procedimento relativo alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi presentata in data 12/12/2014 prot. com. n. 19045.**

Preso atto della nota della Provincia di Brescia del 05/02/2016 prot. com. n. 1994, con la presente si comunica **l'esito positivo** del procedimento amministrativo relativo alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il rinnovo della comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 pervenuta in data 12/12/2014, prot. n. 19045 da parte di codesta Ditta per l'attività di commercio di metalli ferrosi e non, ubicata presso la sede operativa in Comune di VILLA CARCINA, via DEL LAVORO n. 11.

Con la presente si rilascia, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. **671** adottata in data **04/02/2016** dalla Provincia di BRESCIA, allegata alla presente nota. La presente AUA viene rilasciata prescrivendo l'osservanza delle condizioni e delle relative prescrizioni espresso con atto provinciale, nonché il rispetto di tutte le altre normative vigenti in materia.

Si ricorda alla ditta il versamento della garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia e la trasmissione in originale della stessa alla Provincia, di copia al SUAP scrivente.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, la presente AUA ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di emissione.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE  
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
(Geom. Simona Toninelli)**

Marca da bollo di 16,00 € allegata alla pratica telematica n. 01130429102710

I dati di cui al presente procedimento amministrativo sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196. I dati vengono archiviati e trattati nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l'ente competente.

Il presente atto non è immediatamente impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato.



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

**Atto Dirigenziale n° 671/2016**

**SETTORE AMBIENTE - VALUTAZIONI AMBIENTALI - PROTEZIONE CIVILE - LEGGE  
VALTELLINA  
Proposta n° 213/2016**

**OGGETTO: RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)  
RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN  
COMUNE DI VILLA CARCINA, VIA DEL LAVORO, 11 DALLA DITTA ELLEPI METAL  
SRL, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA - VIA MATTEOTTI  
300/R .**

**IL DIRETTORE**  
(Dott. Giovannaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- Il decreto del Presidente della Provincia n. 377 del 26/11/2015 che adegua, con decorrenza 1 dicembre 2015, l'incarico conferito al sottoscritto con decreto n. 111/2014 attribuendo la direzione del Settore Ambiente – Valutazione Ambientale - Protezione Civile – Legge Valtellina fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti:**

- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

**Visti i seguenti atti comunitari, statali, regionali e provinciali in materia di gestione rifiuti:**

- decreto del direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- deliberazione della giunta provinciale 30 aprile 2004, n.157, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del Decreto

Documento Firmato Digitalmente

Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle d.d.g.r. nn. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;

- decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte quarta “Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
- deliberazioni della giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all’applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della giunta provinciale n. 92 del 08/03/2010, relativa alla determinazione degli importi degli oneri istruttori relativi agli impianti di gestione dei rifiuti, alla voce “comunicazione ai sensi degli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.”;
- deliberazione della giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - PRGR;

**Premesso** che questa Provincia, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3 del medesimo decreto;

**Vista** la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di VILLA CARCINA, registrata al P.G. con n. 155313 in data 22/12/2014, con la quale il Sig. Enzo Pasotti, nella sua qualità di rappresentante della ditta **ELLEPI METAL SRL**, con sede legale in comune di GARDONE VAL TROMPIA, Via Matteotti, 300/R, ha chiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo svolgimento dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell’insediamento sito in comune di **VILLA CARCINA, Via Del Lavoro, 11**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

integrata e trasmessa dal SUAP in data 18/03/2015 registrata al P.G. n. 36236 del 24/03/2015, per l’inserimento del titolo abilitativo ambientale relativo all’autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo n. 152/2006;

**Verificato** che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento, è esistente al 13/06/2013 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013) e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA:

1. autorizzazione allo scarico rilasciata da Comune di Villa Carcina con atto n. 05396 del 16/03/2010;
2. comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato (n. 1429), efficace fino al giorno 21/04/2015;

**Preso atto** che la ditta ha presentato in tempo utile la domanda di rinnovo relativa alla comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo n. 152/2006;

**Preso atto** che relativamente a detta domanda il SUAP ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990;

**Dato atto** che con nota P.G. n. 17534 del 12/02/2015, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

**Preso atto** che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota del SUAP registrata al P.G. n. 62950 del 21/05/2015;

**Rilevato che:**

- l’area interessata dall’impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 10, Mapp. n. 322 censuario di VILLA CARCINA (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di VILLA CARCINA del 19/02/2015), ha la seguente destinazione urbanistica: “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva”;
- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con d.g.r n. 1990 del 20.06.2014, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell’impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

**Dato Atto** che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui all'art. 22 del regolamento regionale n. 3 del 24.03.2006, agli artt. 124 e 125 del Decreto Legislativo n. 152/06 e 9 del regolamento regionale n. 4/2006, nonché quanto previsto dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;

**Rilevato** che l'AUA richiama e sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni e che il SUAP competente al rilascio del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

**Vista** la comunicazione dell'ufficio Ambito di Brescia, pervenuta in data 23/12/2015 e registrata al P.G. n. 150951 del 23/12/2015, con la quale comunica di non essere più coinvolto nel procedimento, in quanto a seguito delle comunicazioni intercorse la ditta ha dichiarato che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e parte delle pluviali verranno raccolte in una vasca a tenuta;

**Rilevato** che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione del seguente titolo:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;

**Dato atto** che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013;

**Dato atto** che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA "Sezione Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Determinato**, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **26.988,52 (Euro ventiseinilanovecentoottantotto/52)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di mc 328 di rifiuti non pericolosi pari a € 5.793,14, così suddivisi:
  - mc. 149 di rifiuti non pericolosi in ingresso destinati al recupero,
  - mc 179 di materiale in attesa di certificazione,
    - recupero di t/anno 2130 di rifiuti non pericolosi pari a € 26.988,52

**Ritenuto:**

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

**Dato atto** che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

**Ritenuto** opportuno far presente che, qualora in relazione all'attività di cui alla presente AUA si svolgessero procedimenti in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al Titolo III della Parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006, l'AUA stessa potrà essere riesaminata alla luce delle risultanze dei procedimenti di verifica di assoggettabilità alla VIA o di VIA;

**Dato atto** che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e

prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 216, comma 4, del Decreto Legislativo 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;

**Verificato** che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013;

**Preso atto** della certificazione n. 17671 emessa il 26/11/2013 con scadenza 25/11/2016, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di ferro, acciaio e alluminio ex Reg. CEE 333/2011 e certificazione n. 19981 emessa il 26/11/2013 con scadenza 25/11/2016, relativa al sistema di gestione della qualità applicata al processo di recupero su rottami di rame e leghe ex Reg. CEE 715/2013;

**Tenuto conto che** con nota del 24/03/2015 prot. n. 37398 questa Provincia:

- ha preso atto dell'appendice n. 1 del 02/03/2015 relativa alla garanzia finanziaria n. D13200000048 del 07/04/2010, prevista dalla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, per l'estensione della validità della garanzia al 03/06/2017;

**Visti:**

- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti, con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

**Vista** la legge n. 241/1990 e s.m.i. e ritenuto di poter adottare il presente atto;

#### **dispone**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **ELLEPI METAL SRL** (C.F. 02965500982), per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di **VILLA CARCINA, Via del Lavoro, 11**, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, e dall'allegato AUA Sezione – "Recupero rifiuti";
2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA sezione – "Recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.P.R. n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP;
3. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 59/2013 l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale o la revisione delle sue prescrizioni anche prima della scadenza, quando tali prescrizioni impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore e quando nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano;
5. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 59/2013;
6. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'art. 5 del d.P.R. n. 59/2013;

7. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
8. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
9. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
10. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. con il n. **R 1754**;
11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **26.988,52 (Euro ventiseinilanovecentoottantotto/52)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP e prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 del 24.02.2004 con validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
12. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della giunta provinciale n. 50 del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
13. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
14. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale di cui uno in formato cartaceo.

Il presente atto:

- ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 59/2013, confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge n. 241/1990, adottata dall'amministrazione procedente in esito alla conferenza di servizi;
- ai sensi dell'art. 4, comma 7, ultima parte, del d.P.R. n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti intervenuti a qualunque titolo nel procedimento.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 04-02-2016

**Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

**Sezione "RECUPERO RIFIUTI"**

**Tabella descrittiva - RIFIUTI**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ELLEPI METAL SRL</b>	<b>CODICE FISCALE</b>
		02965500982
<b>SEDE LEGALE</b>	V. MATTEOTTI 300/R GARDONE VAL TROMPIA	
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>	<b>VILLA CARCINA (BS) V. DEL LAVORO 11</b>	<b>FOGLIO N. 10</b>
		<b>MAPP. N.</b> 322
<b>SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO</b>	DISPONIBILE	~ m <sup>2</sup> 1.930,17
	SUPERFICIE COPERTA	~ m <sup>2</sup> 1.113,44
	AREA SCOPERTA PAVIMENTATA	~ m <sup>2</sup> 816,73
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva	VIGENTE P.G.T.
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	PASOTTI ENZO nato a Lumezzane (BS) il 14.04.1960 e residente in via Ravinaglio sud, 41 a Lumezzane (BS)	
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	PASOTTI ENZO nato a Lumezzane (BS) il 14.04.1960 e residente in via Ravinaglio sud, 41 a Lumezzane (BS)	

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 1.930,17 mq; l'impianto è sito nel comune di VILLA CARCINA (BS) V. DEL LAVORO 11 è censito al NCTR del comune di VILLA CARCINA al foglio n. 10 mappale 322; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona "Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva" come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di VILLA CARCINA (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

<b>03.01</b>	<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>	<b>R4,R13</b>					
03.01.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiale e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi	R4 -- R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100210							
120101	<i>l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi</i>						
120102	<i>l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti</i>						
120199	<i>sfridi e cascami di lavorazione di rottami ferrosi</i>						
150104							
160117							
170405							
190102							
190118							
191202							
200140							
<b>TOTALE</b>		<b>25</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>480</b>

<b>03.02</b>	<b>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]</b>	<b>R4,R13</b>					
03.02.3 lett. c	messa in riserva per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche : oli e grassi: < 0,1% in peso, PCB e PCT: < 25 ppb; inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: max 1% in peso come somma totale, solventi organici: < 0,1% in peso, polveri con granulometria < 10 ?? non superiori al 10% in peso delle polveri totali, non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi	R4 -- R13					
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
110501							
120103	<i>l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli non ferrosi</i>						
120104	<i>l'operazione di recupero è limitata alla sola frazione costituita da frammenti non polverulenti</i>						
120199	<i>spezzoni di ottone e di alluminio</i>						
150104							
170401							
170402							
170403							
170404							
170407							
191002							
191203							
200140							
<b>TOTALE</b>		<b>124</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1650</b>

## 2. Prescrizioni

- 2 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M. 186 del 05.04.2006 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti

- autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
  - 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
  - 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
  - 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
    - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
    - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
    - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
    - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
    - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
  - 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx;
  - 2.7 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
  - 2.8 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  - 2.9 i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio e rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste (EOW), devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011 e n. 715 del 25/07/2013;
  - 2.10 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - 2.11 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
  - 2.12 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
    - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
    - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
    - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

#### 2.14 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale  
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

### 3. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);



PROVINCIA  
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE  
VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
PROTEZIONE CIVILE  
LEGGE VALTELLINA

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.brescia.it  
Tel. 0303749566  
Fax 0303748482  
CF. 80008750178  
P. IVA 03046380170

ACC PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 14696/2016 del 05-02-2016  
Copia Documento

AMBIENTE

AUA - Fascicolo rifiuti n. 2395

Brescia,

PEC SUAP COMUNE DI  
VILLA CARCINA

e p.c. ELLEPI METAL SRL  
PEC Via Matteotti, 300/R  
25063 GARDONE VAL TROMPIA  
ellepimetal@pec.it

Prot. n. \_\_\_\_\_  
Cl.091106  
LM/ga

OGGETTO: Trasmissione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi gestita dalla ditta ELLEPI METAL SRL presso l'insediamento in comune di VILLA CARCINA Via Del Lavoro, 11.

Si trasmette, ai fini del rilascio al richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 59/2013, l'AUA. n. 671 del 4/2/2016

E' necessario che codesto SUAP provveda a dare comunicazione alla scrivente della data del rilascio.

Inoltre, in applicazione di quanto disposto dalla d.g.p. n.- 50 del 24.02.2004, allegato A), che si allega in copia, la Ditta dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di rilascio dell'adozione dell'AUA da parte del SUAP**, una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia e trasmetterla in originale.

La garanzia, per la cui decorrenza si assume la data di rilascio dell'AUA, dovrà essere dell'importo di € **26.988,52 (Euro ventiseimilanovecentootto/52)** e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data di rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia, così come disposto al punto 12) del provvedimento provinciale n. 671 del 4/2/16 è fatta salva la normativa in materia di imposta di bollo.

Distinti saluti

Il Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Loredana Massi)

Referente per la pratica:  
Responsabile del procedimento  
Ufficio: Rifiuti - Dott.ssa Loredana Massi -0303749659  
Istruttore pratica: Geom. Giorgio Alessandri - 0303749413



PROVINCIA  
DI BRESCIA

SETTORE  
AMBIENTE  
VALUTAZIONI  
AMBIENTALI  
PROTEZIONE  
CIVILE  
LEGGE  
VALTELLINA

UFFICIO RIFIUTI

Via Milano, 13  
25126 Brescia

Tel. 030/37.49.911  
Fax. 030/37.48.482

[ambiente@pec.provincia.bs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.bs.it)

c.f. 80008750178  
P.IVA 03046380170

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Partenza N. 23566/2016 del 24-02-2016  
Copia Documento

AMBIENTE

Pratica n. 2395

Brescia, \_\_\_\_\_

PEC **ELLEPI METAL SRL**  
VIA MATTEOTTI 300/R  
25063 GARDONE VAL TROMPIA (BS)  
[ellepimetal@pec.it](mailto:ellepimetal@pec.it)

PEC **ELBA ASSICURAZIONI SPA**  
c/o Ag. ACC Marchesi srl  
VIA Aldo Moro 7  
25100 BRESCIA (BS)  
[accmarchesi@pec.wmail.it](mailto:accmarchesi@pec.wmail.it)

e p.c.  
PEC **SUAP COMUNE DI VILLA CARCINA**

P.G. \_\_\_\_\_  
LM/ga  
CI 091106

**OGGETTO:** Accettazione della garanzia finanziaria prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) diretta a sostituire la Comunicazione di esercizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi a sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fidejussoria n. 854134 del 16/02/2016, registrata al P.G. n. 22170 del 23/02/2016, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 671 del 04/02/2016, rilasciato dal SUAP con nota del 10/02/2016 prot. n. 2197.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo sopra citato trasmesso dal SUAP, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Tenuto conto che:

1. l'autorizzazione AUA è concessa per un periodo di quindici anni dalla data del rilascio del SUAP (scadenza AUA 10/02/2031);
2. la polizza n. 854134 del 16/02/2016 ha durata fino al 04/06/2022 (periodo di cinque anni più uno), quindi per un periodo inferiore rispetto a quanto disposto al precedente punto 1);
3. la ditta, con nota del 18/02/2016, registrata al P.G. con il n. 22170 in data 23/02/2016, si è impegnata a presentare nuova polizza o appendice alla garanzia entro 30 giorni della scadenza della stessa.



In considerazione di quanto sopra, con la presente si prescrive alla ditta, entro 30 giorni antecedenti la data di scadenza della polizza per la gestione rifiuti, di prestare nuova polizza o appendice alla garanzia in oggetto, con validità pari alla scadenza dell'autorizzazione maggiorata di un anno (10/02/2032).

La mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra nei termini previsti può comportare la revoca dell'atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.


Distinti Saluti.

Il responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Loredana Massi)


Referente per la pratica:  
Responsabile del procedimento  
Ufficio: Rifiuti - Dott.ssa Loredana Massi - 0303749659  
Istruttore pratica: Geom. Alessandri Giorgio - 0303749413



PROSPETTO SUD  
scala 1:100



Pluviali a perdere Palazzina A e metà capannone



Comune di	Cogozzo di Villa Carcina (BS)	il Committente	documento firmato digitalmente	Data	03/09/2015
Comittente	ELLEPI METAL SRL COGOZZO DI VILLA CARCINA (BS) Via Matteotti n° 300/R	il Tecnico	documento firmato digitalmente	Versione	01 rev 4
Oggetto	IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI	Scala	1:200/100	Formato	A1
			documento firmato digitalmente		



PROVINCIA  
DI BRESCIA

SETTORE DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
[ambiente@pec.provincia.bs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.bs.it)  
Tel. 030 3749.592  
Fax. 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

Brescia, \_\_\_\_\_

ELLEPI METAL SRL  
PEC [ellepimetal@pec.it](mailto:ellepimetal@pec.it)

SUAP del Comune di  
CAZZAGO SAN MARTINO  
PEC [comunevillacarcina@legal.intred.it](mailto:comunevillacarcina@legal.intred.it)

p.c.

ARPA di Brescia  
U.O. Attività Produttive e Controlli  
PEC [dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it)

SIAT AMBIENTE E SICUREZZA SRL  
PEC [siat@legalmail.it](mailto:siat@legalmail.it)

Prot. n. \_\_\_\_\_  
*protocollo generato dal sistema*  
GMT/ga  
CL 09.11.06

OGGETTO: Fascicolo protocollo n. 875 – Pratica rifiuti n. 2395.  
Comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 671 del 04/02/2016 rilasciata dal Suap in data 10/02/2019.  
Ditta ELLEPI METAL SRL con sede legale in comune di Gardone Val Trompia (BS), via Matteotti, 300/R ed insediamento in comune di Villa Carcina (BS), via Del Lavoro, 11.  
Presa d'atto.

Si fa riferimento alla comunicazione di modifica non sostanziale, dell'impianto autorizzato con AUA in oggetto, pervenuta dal SUAP in data 09/10/2019, registrata data al P.G. con n. 136192 del 10/10/2019.

Tenuto conto che le modifiche richieste per quanto riguarda il titolo abilitativo "comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i." sono relative a:

- inserimento dell'attività di messa in riserva (R13) della tipologia di rifiuto 4.1 – codice ERR 101003 (scorie di fusione);
- riorganizzazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle EOW mantenendo invariato il quantitativo totale dei rifiuti non pericolosi messi in riserva rispetto a quanto già autorizzato.

Per quanto sopra, ritenuto che le modifiche sopraelencate non sono sostanziali ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.p.r. 59/2013, si **prende atto** della modifica dell'AUA n. 671 del 04/02/2016 rilasciata dal SUAP in data 10/02/2016 e pertanto codesta ditta può procedere all'esecuzione della stessa a partire dalla data di ricevimento della presente nota e, contestualmente, si dispone l'aggiornamento dell'autorizzazione vigente come segue e come da allegati alla presente.

Si precisa che le modifiche in argomento sono rappresentate nella planimetria (Tavola 01rev5 del 05/11/2019) e nell'allegato "Sezione Recupero Rifiuti" che sostituiscono quelli assenti con l'AUA n. 671 del 04/02/2016.

Protocollo Partenza N. 152965/2019 del 15-11-2019  
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente  
**AMBIENTE**



La presente, nota con i relativi allegati va conservata con l'autorizzazione vigente che sarà aggiornata in occasione di eventuali altre modifiche comportanti interventi impiantistici ed emissivi più complessi richiesti dal gestore.

Si conferma integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con la presente nota, il contenuto dell'autorizzazione in oggetto.

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Giovanmaria Tognazzi  
*Documento firmato digitalmente*

Allegati:

- nuova planimetria (Tavola 01rev5 del 05/11/2019)
- Modifica allegato sezione "Recupero Rifiuti" dell'AUA n. 671 del 04/02/2016.

Referenti per la pratica:

Responsabile del procedimento Ufficio Rifiuti: Loredana Massi - 0303749659

Istruttori pratica: Stefania Loreni - 0303749653 - Giorgio Alessandri - 0303749413

Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)

AUA – Sezione “RECUPERO RIFIUTI”

Tabella descrittiva - RIFIUTI

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>ELLEPI METAL SRL</b>	<b>CODICE FISCALE</b> 02965500982
<b>SEDE LEGALE</b>	V. MATTEOTTI 300/R GARDONE VAL TROMPIA	
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>	<b>VILLA CARCINA (BS) V. DEL LAVORO 11</b>	<b>FOGLIO N. 10</b> <b>MAPP. N. 322</b>
<b>SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO</b>	SUPERFICIE TOTALE OCCUPATA	m <sup>2</sup> 1.930,17
	SUPERFICIE COPERTA	m <sup>2</sup> 1.113,44
	SUPERFICIE SCOPERTA	m <sup>2</sup> 816,73
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva	<b>VIGENTE P.G.T.</b>
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO</b>	PASOTTI ENZO nato a Lumezzane (BS) il 14.04.1960 e residente in via Ravinaglio sud, 41 a Lumezzane (BS)	

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 1.930,17 mq; l'impianto è sito nel comune di VILLA CARCINA (BS) V. DEL LAVORO 11 è censito al NCTR del comune al foglio n. 10 mappale 322; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. la suddetta area ricade in zona “Ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva” come risulta dal vigente P.G.T. del Comune di VILLA CARCINA (BS);
- 1.3. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i., il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

03.01		rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]				R403.01.3 lett. c		R1303.01.3 lett. c	
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
100210	scaglie di laminazione								
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi								
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi								
120199	limitatamente a sfridi e cascami di lavorazione di rottami ferrosi								
150104	imballaggi metallici								
160117	metalli ferrosi								
170405	ferro e acciaio								
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti								
190118	rifiuti della pirolosi diversi da quelli di cui alla voce 190117								
191202	metalli ferrosi								
200140	metallo								
<b>TOTALE</b>		<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	

03.02		rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199]				R403.02.3 lett. c		R1303.02.3 lett. c	
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale			
		mc	t	mc	t	mc	t		
110501	zinco solido								
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi								
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi								
120199	limitatamente a sfridi e cascami di lavorazione di metalli non ferrosi								
150104	imballaggi metallici								
170401	rame bronzo zinco								
170402	alluminio								
170403	piombo								
170404	zinco								
170407	metalli misti								
191002	rifiuti di metalli non ferrosi								
191203	metalli non ferrosi								
200140	metallo								
<b>TOTALE</b>		<b>74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1650</b>	

04.01		scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie dalla produzione del fosforo; scoria Cubilot				R13	
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
101003	scorie di fusione						
<b>TOTALE</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 così come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 la ditta deve seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:
  - acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche;
  - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale.

- 2.3 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.6 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36. Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
  - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.7 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.8 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.9 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- 2.10 i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio e rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste (EOW), devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento consiglio UE 333/2011 e dal regolamento consiglio UE 715/2013;
- 2.11 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.12 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.13 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

### 3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

### 4. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni.;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);